

VERBALE DI ACCORDO

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

Il 16 Dicembre 2014, a Bologna presso la sede di Confindustria Emilia Romagna in Bologna via Barberia, n. 13 si sono incontrati la società Maggioli S.p.A. in persona della Dott.ssa Cristina Maggioli, assistita da Unindustria Rimini in persona dell'Avvocato Daniele Donati e assistita dall'Avvocato Paolo Lombardini

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali e territoriali SLC – CGIL e UILCOM UIL Nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri Francesco Sole e Luciano Salvant Levra; la UILCOM UIL Regionale nella persona del Sig. Giuseppe Rossi; la SLC CGIL, FISTEL CISL territoriali in persona dei Sigg.ri Renato Socci, Nicola Senese, Massimo Errighi, unitamente alla RSA in persona della Sig.ra Lucia Nacciarone.

PREMESSO CHE

La Società Maggioli Spa è un gruppo imprenditoriale che si occupa di Editoria, Informatica, Formazione, Modulgrafica e Servizi, occupa in tutto il territorio nazionale n. 724 dipendenti, così classificati: 50 operai; 604 impiegati; 61 quadri e 9 dirigenti.

L'azienda applica il contratto il CCNL delle industrie grafiche ed affini con un orario settimanale di 40 ore suddiviso su 5 giorni.

Il settore editoria della Maggioli Spa, così come tutto il settore editoriale nazionale è interessato da una grave crisi.

Sulla base dell'attuale situazione non sono prevedibili inversioni di tendenza di mercato tali da comportare un recupero dei flussi lavorativi, infatti anche il corrente anno riscontra un andamento di ulteriore flessione rispetto al precedente.

In tale contesto la società ha ritenuto necessario attivare ogni idonea iniziativa atta a realizzare economie di scala, interessando anche la struttura dell'organico.

In tale contesto l'azienda ha denunciato un esubero strutturale ed organico pari a n. 37 unità, con conseguente necessità di dar corso all'attivazione di una procedura per licenziamenti collettivi.

Da parte delle OO.SS. e delle RSU, è stato richiesto di ridurre al massimo l'impatto negativo sul piano sociale dovuta all'attivazione di licenziamenti collettivi e valutare la possibilità di fare ricorso ad altri strumenti di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Al fine di fronteggiare la situazione di eccedenza dichiarata dalla Società, le Parti concordano sull'utilizzo, in alternativa al licenziamento collettivo, del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009 e al Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009.



1. Ambito di applicazione:

- Il CDS riguarderà un numero di 115 unità lavorative come di seguito distribuite:

- Sede di Bologna: n. 2 lavoratori full time
- Sede di Milano: n. 9 lavoratori di cui 1 part-time
- Sede di Napoli: n. 11 lavoratori full time
- Sede di Santarcangelo di R. (RN) n. 93 lavoratori di cui 11 part-time

2. Decorrenza e durata:

Il Contratto di Solidarietà avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 17 dicembre 2014.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro:

Le Parti convengono, per tutte le sedi sopraindicate, sulla riduzione media pari al 33%, con percentuali di riduzione variabili dal 90% sino al 10%, come meglio distribuite nell'allegato che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto.

Per tutti i dipendenti interessati, la riduzione di orario sarà programmata e comunicata alle OO.SS. a livello di singola Unità, di norma con cadenza mensile.

4. La riduzione di cui al punto 3) potrà variare per area/reparto/ufficio sia nel numero dei lavoratori coinvolti che nell'entità della riduzione, si articolerà sia in termini orizzontali (riduzione giornaliera) sia in termini verticali (riduzione settimanale o mensile) modificabile in relazione alle esigenze operative ed organizzative aziendali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 46448 del 10/07/2009 e disposto dalla Nota circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/3558 del 08/02/2010.

Per il personale a tempo parziale verrà applicata in proporzione la stessa percentuale di riduzione d'orario.

5. Deroghe all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5 comma 10, della legge 236/93, di applicare una minore riduzione di orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

6. Istituti legali e contrattuali

L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il TFR, per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge 863/1984 e le disposizioni successive ed integrative.


7. La società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
8. Le parti si incontreranno di norma con cadenza trimestrale o a richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare l'andamento del presente Contratto di Solidarietà.
9. Le Parti concordano di attivare percorsi formativi, previsti dalle normative di legge nazionale e regionale e dalla contrattazione collettiva, al fine di individuare il percorso migliore alla riqualificazione del personale coinvolto dal C.d.S. fermo restando l'attuale sistema di utilizzo dei percorsi formativi già in essere in azienda con i tipici strumenti contrattuali quali: stage, fondimpresa, formazione mirata, tirocini formativi, ecc.... previsti dalla normativa di legge nazionale e regionale.






Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, si D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009 ed al Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

MAGGIOLI SPA


UNINDUSTRIA RIMINI





OO.SS. 

R.S.A. 